



RISCHI FISICI e D.Lgs 81/2008
Modena 7 ottobre 2010

Le problematiche della sorveglianza sanitaria nei rischi fisici

Adriano Ossicini

Antonella Miccio

Sovrintendenza Medica Generale INAIL



RISCHI FISICI e D.Lgs 81/2008
Modena 7 ottobre 2010



Sorveglianza sanitaria

incompleta

Art. 2 Definizioni

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;



Adriano Ossicini Antonella Miccio





RISCHI FISICI e D.Lgs 81/2008
Modena 7 ottobre 2010



Sorveglianza sanitaria

*La definizione ci appare carente nel punto in cui non contempla che la stessa deve essere effettuata anche “ **in relazione alle condizioni di salute degli stessi**”.*

Viene a mancare il caposaldo su cui dovrebbe essere attuata la sorveglianza stessa e cioè le condizioni del singolo lavoratore.



Adriano Ossicini Antonella Miccio



RISCHI FISICI e D.Lgs 81/2008
Modena 7 ottobre 2010



Sorveglianza sanitaria

ma ripreso... in rischio chimico

Art. 222 1°c., lett. f)

f) «sorveglianza sanitaria»: la **valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore** in funzione dell'esposizione ad agentisul luogo di lavoro



Adriano Ossicini Antonella Miccio



ed ancora...

Sorveglianza sanitaria
Art. 41 2° comma lett. c)
Periodicità delle visite

Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.....”

come?

Sorveglianza sanitaria

art. 25 1° comma lett. b)

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

Novità

Esplicitazione della necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso l'applicazione di protocolli sanitari per rischio specifico, predisposti sulla base degli indirizzi scientifici più avanzati.



RISCHI FISICI e D.Lgs 81/2008
Modena 7 ottobre 2010



Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

Estensione della sorveglianza, fermi restando i casi previsti dalla legge, anche in relazione alle indicazioni della Commissione consultiva.

Generalizzata la periodicità della sorveglianza (“di norma una volta all’anno”) già presente nei Titoli specifici.

Introdotta l’obbligo di visita medica al cambio di mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro e dopo assenze per motivi di salute > ai 60 gg.



Adriano Ossicini Antonella Miccio



RISCHI FISICI e D.Lgs 81/2008
Modena 7 ottobre 2010



Sorveglianza sanitaria
Art. 41 2° comma lett. b)
Periodicità delle visite

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;



Adriano Ossicini Antonella Miccio



Sorveglianza sanitaria

Articolo 185 2° c.

importante

omissis

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
- b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio

Attenzione!

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Articolo 29

Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, ...omissis... **quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.** A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Novità

Appare positivo il ruolo, formalmente riconosciuto alla sorveglianza sanitaria, di elemento fondamentale ai fini della integrazione della valutazione dei rischi, in ragione degli esiti della stessa.



RISCHI FISICI e D.Lgs 81/2008
Modena 7 ottobre 2010



La diversa periodicità delle visite rispetto a
“di norma una volta l’anno” deve avere
“adeguata motivazione”.

*Di norma non significa “almeno” e quindi
la periodicità può essere anche con
cadenza inferiore, ma anche con
cadenza superiore.*

ATTENZIONE!



Adriano Ossicini Antonella Miccio



RISCHI FISICI e D.Lgs 81/2008
Modena 7 ottobre 2010



TITOLO VIII AGENTI FISICI

Capo I Artt. 180-186	Disposizioni generali
Capo II Artt. 187-198	Rumore
Capo III Artt. 199-205	Vibrazioni
Capo IV Artt. 206-212	C.E.M.
Capo V Artt. 213-218	Radiazioni ottiche artificiali



Adriano Ossicini Antonella Miccio



Capo II Protezione da agenti fisici: rumore

Particolarità

Art. 196 "Sorveglianza sanitaria": <<(…) La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma **una volta l'anno** o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente>>

CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Articolo 204 Sorveglianza sanitaria

Particolarità

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.



Particolarità

**CAPO III
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A
VIBRAZIONI**

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.



Adriano Ossicini Antonella Miccio



Particolarità

**CAPO IV
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A
CAMPI ELETTROMAGNETICI**

Articolo 211

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro



Adriano Ossicini Antonella Miccio



Particolarità

CAPO V

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Articolo 218

Sorveglianza sanitaria

1. ...è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.

La sorveglianza sanitaria è un mezzo di prevenzione secondaria di esclusiva pertinenza del medico competente, sin dagli inizi dalla metà del secolo scorso, da attuarsi quando, una volta eseguite ed adottate tutte le misure di prevenzione primaria, permane comunque un rischio, anche se residuo, ma di entità non trascurabile e che deve essere tenuto sotto controllo.

La finalità principale è quella di verificare lo stato di salute del lavoratore in rapporto alla mansione specificatamente svolta (o da svolgere) ai fini preventivi individuali.

Finalità individuali

- a) identificare eventuali condizioni “*negative*” di salute in uno stadio precoce, al fine di prevenirne, qualora possibile, l’ulteriore decorso, evitando danni maggiori all’individuo;
- b) identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali vanno previste misure protettive più cautelative di quelle adottate per il resto dei lavoratori;

Finalità collettive

- c) contribuire, attraverso opportuni controlli retrogradi, all’accuratezza della valutazione del rischio collettivo ed individuale;
- d) identificare i lavoratori che, in conseguenza di variabili individuali o abilità acquisite e/o allenamento psico-fisico, sono in grado di sopportare condizioni lavorative maggiormente impegnative rispetto al resto della popolazione;
- e) verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
- f) raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti.

Documento SIMLII

*“L’ intento di raccogliere e riorganizzare la complessa normativa in materia, armonizzando le disposizioni vigenti in un provvedimento unitario, è stato senz’altro apprezzabile, ma il percorso seguito per giungere a tale scopo ha condotto ad un risultato che per più aspetti delude le aspettative della nostra Disciplina” **

* Gruppo di lavoro SIMLII: C. Romano (coord.), A. Baracco, G. Frigeri, L. Isolani, A. Ossicini, E. Ramistella, L. Soleo Il ruolo del Medico Competente e la Sorveglianza Sanitaria nel D. Lgs. 81/2008: il punto di vista della SIMLII

